

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 2 del 7 Gennaio 2015

### **1. RAEE - Dal 19 gennaio 2015 una nuova versione del Registro nazionale**

**Dal 19 gennaio 2015** sarà on line la **nuova versione del Registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)**.

La nuova piattaforma telematica del Registro che consente ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ed ai loro sistemi collettivi di iscriversi al Registro, presentare le comunicazioni annuali e consultare le quote di mercato, sarà accessibile direttamente tramite il sito [www.registroaee.it](http://www.registroaee.it), utilizzando la firma digitale.

Il sistema informatico è stato modificato al fine di adeguarlo a quanto previsto dal recente D.Lgs. n. 49 del 14 marzo 2014 (*Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*), con riferimento alle **informazioni da trasmettere al momento dell'iscrizione**, come le tecniche di vendita e il marchio commerciale, e ai sistemi di finanziamento.

La scrivania telematica dalla quale vengono presentate le pratiche è stata rivista al fine di rendere più intuitiva e assistita la navigazione.

Sono state, inoltre, **semplificate ulteriormente le modalità per l'aggiornamento dei dati anagrafici** e per la delega.

Nell'area pubblica, oltre a poter consultare l'elenco delle imprese iscritte, sarà possibile accedere ad informazioni e quesiti, consultare i registri degli altri paesi europei e le delibere che verranno emanate dal Comitato di vigilanza e controllo.

I produttori dovranno utilizzare il nuovo Registro, **entro il 30 aprile 2015**, per la **presentazione della Comunicazione annuale** sulle quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nel corso del 2014 mentre i sistemi collettivi accederanno per comunicare, entro la stessa scadenza, le quantità di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti.

Per saperne di più e accedere al Registro telematico clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.registroaee.it/>

### **2. METALLI PREZIOSI - Rinnovo del marchio di identificazione entro il 31 gennaio 2015**

Gli assegnatari di marchio di identificazione per metalli preziosi dovranno provvedere, nel mese di gennaio, al **rinnovo del marchio di identificazione** per l'anno 2015.

Per effettuare il rinnovo, è sufficiente eseguire il pagamento **entro il 31 gennaio 2015** dei seguenti importi:

- 1. euro 32,00:** aziende artigiane iscritte all'Albo delle imprese artigiane;
- 2. euro 32,00:** laboratori annessi ad aziende aventi prevalente attività commerciale, banchi metalli preziosi e importatori;
- 3. euro 129,00:** aziende industriali con meno di 100 dipendenti;
- 4. euro 258,00:** aziende industriali con più di 100 dipendenti.

Le imprese di cui ai punti 3) e 4) dovranno presentare, direttamente all'Ufficio preposto o tramite Fax o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), l'**autocertificazione sul numero dei dipendenti occupati** al 31 dicembre 2014, con allegata copia di un valido documento d'identità.

Il versamento dovrà essere effettuato sui bollettini di conto corrente postale appositamente predisposti da ogni singola Camera di Commercio.

Qualora il pagamento non venga effettuato entro l'anno di riferimento, la Camera di Commercio procede alla **revoca del marchio di identificazione** e alla **cancellazione dell'impresa dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione**, dandone comunicazione al Questore.

Consultare la Camera di Commercio di competenza per le eventuali modalità di versamento anche tramite bonifico bancario.

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO - Registri - Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=4>

### **3. REGISTRO DEI REVISORI LEGALI - Pagamento del contributo annuale entro il 31 gennaio 2015**

L'entità del contributo annuale a carico degli iscritti nel Registro dei revisori legali, anche nella separata Sezione dei revisori inattivi, **anche per l'anno di competenza 2015**, è determinato nella misura di **euro 26,00**.

L'importo del contributo annuale dovrà essere versato in **unica soluzione** con le modalità di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia, del 24 settembre 2012, che si intende integralmente confermato, unitamente alle spese postali e alle eventuali commissioni di incasso.

Lo ha stabilito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia, con il **decreto 25 settembre 2014**, recante "*Contributo a carico degli iscritti nel Registro dei revisori legali, per l'anno 2015*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11 dicembre 2014.

Ricordiamo che sono tenuti al pagamento del contributo i revisori legali e le società di revisione legale che risultano **iscritti nel Registro alla data del 1° gennaio di ogni anno**.

Fermo restando il contributo di iscrizione posto a carico dei nuovi iscritti, i revisori e le società di revisione che in corso d'anno sono iscritti per la prima volta nel Registro dei revisori legali sono tenuti al pagamento del contributo annuale a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione.

Anche per l'anno 2015, i contributi obbligatori dovranno essere versati dagli iscritti al Registro dei revisori legali, **mediante il bollettino postale premarcato n. 1009776848 intestato a CONSIP S.p.A.**

All'importo del contributo vanno aggiunti **euro 0,85** di spese postali.

Al fine di agevolare l'utenza, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite di CONSIP, provvede ad inviare agli iscritti gli bollettini premarcati per l'accredito diretto sul conto corrente postale e sulla singola posizione di ciascun revisore, grazie alla code-line che individua l'anno di competenza del versamento e il numero di iscrizione del revisore.

Solo in caso di **mancata ricezione del bollettino premarcato**, gli interessati potranno effettuare il versamento di **euro 26,85** (comprensivo delle spese postali), utilizzando un bollettino postale in bianco. In tal caso, l'importo dovrà essere versato su apposito conto corrente intestato a CONSIP S.p.A. e nella causale dovrà essere riportata l'annualità di riferimento ed il numero di iscrizione al Registro o il codice fiscale del revisore.

Il termine per il versamento del contributo annuale di iscrizione nel Registro dei revisori legali è fissato al **31 gennaio 2015**.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto ministeriale si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - Temi di diritto societario e d'impresa - Revisione legale dei conti ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=195>

### **4. COMMERCIO ESTERO - Dal 11 febbraio 2015 nuovi adempimenti a carico dell'esportatore abituale - Approvato il modello di "Dichiarazione d'intento"**

Con **Provvedimento direttoriale del 12 dicembre 2014**, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il **modello di "Dichiarazione d'intento"** che gli **esportatori abituali** potranno trasmettere all'Amministrazione finanziaria per manifestare la volontà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA **a partire dal 2015**.

Ricordiamo che l'**art. 20 del D.lgs. n. 175 del 21 novembre 2014**, recante "Semplificazioni fiscali" ha modificato le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati in esse contenute e gli adempimenti a cui sono tenuti gli **esportatori abituali** e i loro fornitori, al fine di effettuare cessioni in regime di non imponibilità IVA di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 633/1972.

La nuova procedura prevede, infatti, che siano gli esportatori a trasmettere all'Agenzia le lettere d'intento e che i fornitori non debbano più comunicare i dati in esse contenuti. I fornitori, dal canto loro, dovranno limitarsi a riscontrare telematicamente l'avvenuta presentazione della comunicazione da parte del proprio cliente, riepilogando in dichiarazione annuale IVA le suddette operazioni.

Il citato provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, recependo le nuove regole introdotte dal D.Lgs. n. 175/2014, ha approvato il **modello** e le **istruzioni** per inviare **telematicamente** alle Entrate la dichiarazione d'intento e ha fissato come termine entro il quale ci si dovrà adeguare alle nuove modalità di invio telematico della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate l' **11 febbraio 2015**.

Fino a quella data, gli operatori potranno consegnare la dichiarazione d'intento direttamente al proprio cedente o prestatore secondo le **modalità tradizionali**.

Il modello contiene i dati anagrafici del richiedente e dell'eventuale rappresentante firmatario, la dichiarazione d'intento, i dati del destinatario e la firma del richiedente. Inoltre, un **unico quadro A** riporta i dati relativi al **plafond** e l'**impegno alla trasmissione telematica**.

Per la consegna al fornitore basta stampare la sola dichiarazione d'intento escludendo il quadro A del modello, dedicato al plafond.

La dichiarazione d'intento può essere presentata all'Agenzia **in via telematica** direttamente, attraverso i servizi *Entratel* o *Fisconline*, oppure per il tramite di intermediari abilitati.

Per l'invio è possibile utilizzare il software "**Dichiarazione d'intento**", disponibile gratuitamente sul sito delle Entrate.

Per scaricare il testo del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2014 con l'allegato modello "Dichiarazione d'intento" clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29j6c8o>

Per accedere al software "Dichiarazione d'intento" clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29j6dev>

## **5. SOCIETA' COOPERATIVE DI PICCOLA E MEDIA DIMENSIONE - Istituito un apposito regime di aiuto finalizzato al loro sviluppo**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015, il **Decreto 4 dicembre 2014**, recante "*Istituzione di un nuovo regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione*".

Il decreto, "*al fine di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione nel Paese*", prevede la istituzione, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), di un apposito **regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative**.

**Possano beneficiare delle agevolazioni** di cui al presente decreto le società cooperative:

- a) regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- b) che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

**Le agevolazioni** di cui al presente decreto **sono concesse** al fine di sostenere:

- a) sull'intero territorio nazionale, la nascita di società cooperative costituite, in misura prevalente, da **lavoratori provenienti da aziende in crisi**, di **società cooperative sociali** di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e di società **cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata**;

- b) nei territori delle Regioni del Mezzogiorno, oltre a quanto previsto alla lettera a), lo sviluppo o la ristrutturazione di società cooperative esistenti.

Con un apposito provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese saranno stabiliti il **modello di domanda** e lo **schema di contratto di finanziamento agevolato**, i format per la relazione annuale e saranno altresì fornite le necessarie precisazioni e i chiarimenti in merito all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto.

Per scaricare il testo del decreto ministeriale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29kwphj>

## **6. DOMANDA DI RICONGIUNZIONE - Dal 16 marzo 2015 utilizzo esclusivo del canale telematico**

**Dal 16 marzo 2015**, previste nuove modalità di **presentazione della domanda di ricongiunzione**:

- **nel fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'AGO** (ai sensi dell'art. 1, legge n. 29/1979),
- **nel fondo Quiescenza Poste e nel Fondo Dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.** (ai sensi dell'art. 2, legge n. 29/1979) **e quella**
- **dei periodi assicurativi per i liberi professionisti** (ai sensi dell'art. 1, legge n. 45/1990).

Le modalità operative sono state dettate dall'INPS con la **circolare n. 179 del 23 dicembre 2014**.

Gli interessati potranno presentare, **esclusivamente in via telematica**, le **domande di ricongiunzione** a partire dal **16 marzo 2015**.

E' previsto un **periodo transitorio fino al 15 marzo 2015** durante il quale tali domande potranno essere presentate sia in formato cartaceo, sia in modalità telematica.

Al termine del periodo transitorio l'impiego del canale telematico diventerà esclusivo e le istanze presentate in altra modalità non saranno procedibili.

Tre i canali previsti per la presentazione telematica delle domande:

- **WEB**: tramite i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'INPS;
- **Patronati**: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
- **Contact Center Integrato**: chiamando da rete fissa il numero verde 803164, oppure da rete mobile il numero 06 164164, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico.

Per scaricare il testo della circolare dell'INPS clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20179%20del%2023-12-2014.pdf>

## **7. GARANZIA GIOVANI - L'INPS ha reso disponibile il fac-simile dell'istanza conferma**

Con **messaggio 9956 del 30 dicembre 2014**, l'INPS comunica di aver proceduto all'elaborazione cumulativa delle istanze finora pervenute e di aver reso disponibile la funzionalità di inoltro dell'istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.

Le istanze di prenotazione che perverranno successivamente alla elaborazione cumulativa saranno per lo più elaborate e accolte (o rigettate) già il giorno successivo all'invio.

L'INPS ribadisce, in proposito, che, come stabilito dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014, **entro sette giorni lavorativi** dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto, il datore di lavoro, per accedere all'incentivo, deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l'assunzione ovvero la trasformazione.

**Entro quattordici giorni lavorativi** dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare – **a pena di decadenza** - l'avvenuta assunzione o trasformazione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

**L'istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.**

In allegato al Messaggio l'INPS riporta il **fac-simile dell'istanza di conferma** (MOD.GAGI - conferma); tale modulo è visualizzabile all'interno della prenotazione da confermare nell'ambito dell'applicazione "DiResCo" sul sito internet dell'INPS, seguendo il percorso "servizi on line"/ "per tipologia di utente"/ "aziende, consulenti e professionisti"/ "servizi per le aziende e consulenti" (autenticazione con codice fiscale e PIN).

Per scaricare il testo del Messaggio dell'INPS clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%209956%20del%2030-12-2014.pdf>

## **8. ALBO GESTORI AMBIENTALI - Fornite le istruzioni per il caso di trasferimento dell'iscrizione ad altro soggetto giuridico**

Nei casi di variazioni dell'iscrizione all'Albo che prevedono il **trasferimento dell'iscrizione stessa ad altro soggetto giuridico**, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, *fusioni, incorporazioni, scissioni, donazioni, cessioni d'azienda o di ramo d'azienda, conferimenti*, l'impresa cui viene trasferita l'iscrizione, **entro trenta giorni** dalla data di efficacia della variazione, deve darne **comunicazione tramite PEC** alla Sezione regionale competente presentando una **apposita dichiarazione**, corredata, ove necessario, dall'appendice alla polizza fideiussoria già prestata riportante gli estremi della variazione intervenuta.

La Sezione regionale rilascia una **ricevuta**, che consente all'impresa di continuare ad operare fino alla delibera di accoglimento o di rigetto, che deve giungere entro 60 giorni.

Entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, la Sezione regionale dovrà, infatti, concludere l'istruttoria e delibera sull'accoglimento o sul rigetto della stessa, dandone comunicazione all'impresa.

Tale termine può essere interrotto, per non più di una volta, se risulti necessario acquisire ulteriori elementi oppure se la documentazione presentata a corredo della comunicazione non sia completa, e ricomincia a decorrere dal momento in cui pervengono alla Sezione regionale gli elementi e la documentazione richiesti.

Qualora l'impresa non provveda all'invio di quanto previsto entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta della Sezione regionale, la Sezione stessa delibera l'avvio del **procedimento disciplinare** di cui all'articolo 21 del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

A stabilirlo è il Comitato dell'Albo nazionale gestori ambientali con la **deliberazione del 25 novembre 2014, Prot. 07/ALBO/CN**.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della deliberazione con l'allegato modello per la comunicazione si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni – Albo nazionale gestori ambientali**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=29>

## **9. RIFIUTI - Pubblicato il nuovo elenco europeo - Entrerà in vigore il 1° giugno 2015**

La Commissione europea, con la **Decisione 2014/955/UE del 18 dicembre 2014**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 370/44 del 30 dicembre 2014, ha approvato il **nuovo elenco europeo dei rifiuti**, di cui all'art. 7 della direttiva 2008/98/CE.

Il nuovo elenco, che si applicherà a decorrere **dal 1° giugno 2015**, sostituisce l'allegato della decisione 2000/532/CE (c.d. Codice "**CER**" *Catalogo europeo dei rifiuti*).

La novità si è resa necessaria a seguito dell'entrata in vigore del **regolamento (CE) n. 1272/2008** (c.d. Regolamento "**CLP**" *Classification, Labelling and Packaging*), relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che andrà a sostituire, **sempre a decorrere dal 1° giugno 2015**, le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, "*per tener conto dei progressi tecnici e scientifici*".

A titolo di deroga, la direttiva 67/548/CEE potrà applicarsi a certe miscele fino al 1° giugno 2017, se queste sono state classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE e immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015.

Il nuovo elenco è suddiviso in **20 capitoli**, che produttori e detentori di rifiuti devono utilizzare al fine di una corretta "identificazione" degli stessi. Cambiano i criteri di individuazione dei rifiuti pericolosi.

I diversi tipi di rifiuti inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante il **codice a sei cifre** per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli.

Per scaricare il testo della decisione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3633473>

## **10. L. N. 190/2014 - La LEGGE DI STABILITA' 2015 sulla Gazzetta Ufficiale**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 (Supplemento Ordinario n. 99), la **legge 23 dicembre 2014, n. 190**, recante "**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)**".

La legge di stabilità 2015, in vigore dal 1° gennaio 2015, si compone di **un solo articolo e di 735 commi**.

Conferma del bonus IRPEF da 80 euro nella busta paga; possibilità, da marzo 2015, di chiedere di avere il TFR nella busta paga; previsti bonus fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici; rifinanziamento della Sabatini-bis; finanziato il piano straordinario per il Made in Italy; riforma dell'istituto del ravvedimento operoso; dal 1° febbraio 2015, anche le Camere di Commercio saranno assoggettate al sistema di tesoreria unica; sono queste alcune tra le principali misure adottate.

**Di seguito segnaliamo alcune novità che riguardano:** gli incentivi per reti di impresa innovative; i bonus fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici; l'assoggettamento alla tesoreria unica anche per le Camere di Commercio; l'introduzione dello "*split payment*".

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di stabilità per il 2015 si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo** – Leggi finanziarie, leggi di stabilità e leggi collegate.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=212>

### **10.1. L. N. 190/2014 - Aumentano gli incentivi per reti di impresa innovative**

La legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), all'**art. 1, comma 6**, riforma la disciplina degli incentivi a favore delle aggregazioni di imprese che operano nel settore della manifattura sostenibile e dell'artigianato digitale, istituiti dall'art. 1, commi 56 e 57, della legge n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014).

La modifica più significativa riguarda l'ambito soggettivo dell'agevolazione. La misura, finora riservata alle imprese aggregate in **Associazioni temporanee di imprese (ATI)** o **Raggruppamenti temporanei di imprese (RTI)**, viene ora estesa alle "**reti di impresa aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di attività innovative**".

Con la rimodulazione del comma 57 della L. n. 147/2013, le risorse del fondo sono erogate ai soggetti indicati sopra, ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello Sviluppo Economico, tenute a valorizzare le collaborazioni con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome, sulla base di **progetti della durata di almeno due anni**, volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:

- a) creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;
- b) creazione di centri per l'incubazione di realtà innovative nel mondo dell'artigianato digitale;
- c) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese;
- d) messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale da parte dei soggetti indicati sopra;
- e) creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale.

La **dotazione finanziaria** prevista, a sostegno delle imprese composte da almeno quindici dipendenti, è pari a **5 milioni di euro** per l'anno 2014 e a **10 milioni di euro** per il 2015.

### **10.2. L. N. 190/2014 - Confermati i bonus fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici**

La legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), all'**art. 1, comma 47**, ha confermato, fino al 31 dicembre 2015, i **bonus fiscali** del 65% per la **riqualificazione energetica degli edifici** e del 50% **per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili** e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La proroga è stata inserita apportando alcune modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 ed, in particolare agli articoli 14 (commi 1, 2 e 2.bis) e 16 (commi 1, 1bis e 2).

Il provvedimento, in sostanza:

**1) conferma la detrazione del 65%** per le spese documentate relative:

- a) a **interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali** di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, **sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015**;
- b) all'**acquisto e alla posa in opera delle schermature solari** di cui all'allegato M al D.Lgs. n. 311/2006, **sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015**, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;
- c) all'**acquisto e alla posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili**, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

**2) conferma la detrazione del 50%** per le spese documentate relative:

- a) a **interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili**, fino ad un valore massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015; tale percentuale sale al **65%** nel caso di **ristrutturazione di edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità**, sostenute sino al 31 dicembre 2015;
- b) all'**acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici** di classe non inferiore alla A+, nonché A di **forni, di apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica**, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

### 10.3. L. N. 190/2014 - TESORERIA UNICA - Dal 1° febbraio 2015 assoggettate anche le Camere di Commercio

A decorrere dal 1° febbraio 2015, anche le **Camere di Commercio saranno assoggettate al sistema di tesoreria unica** e saranno quindi inserite nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, che ha istituito il sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.

Lo prevede l'art. 1, commi dal 392 al 395, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (*Legge di stabilità 2015*), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 (Supplemento Ordinario n. 99).

Si ricorda che tali enti (nonché le aziende speciali ad essi collegate), originariamente rientranti nel sistema di tesoreria unica, **ne erano fuoriusciti a decorrere dal 1° gennaio 2006**, ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006).

La nuova normativa prevede l'assoggettamento al sistema di tesoreria unica le Camere di Commercio, che saranno pertanto tenute a depositare le proprie disponibilità liquide su conti aperti presso la tesoreria dello Stato e non più presso il sistema bancario.

Nell'inserire le Camere di Commercio nella Tabella A allegata alla legge n. 720 del 1984, la nuova normativa definisce il percorso per l'assoggettamento delle stesse alla tesoreria unica, individuando il termine per il riversamento delle risorse liquide presso la tesoreria statale (**1° febbraio 2015**) e quello per lo smobilizzo degli eventuali investimenti finanziari (**30 giugno 2015**).

Le Camere di Commercio possono non smobilizzare gli investimenti in strumenti finanziari, come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, solo nel caso in cui il loro valore di mercato in uno dei giorni compresi tra il 16 e il 30 aprile 2015 sia inferiore al prezzo di acquisto (comma 394).

Il **comma 395** proroga dal 31 dicembre 2014 al **31 dicembre 2017** il termine finale per la sospensione del regime di tesoreria unica mista, prevedendo che le entrate proprie degli enti territoriali, degli enti del comparto sanitario, delle università e delle autorità portuali rimangono depositate presso la tesoreria statale, invece di confluire nel sistema bancario.

Nella **Relazione tecnica** si prevede che l'afflusso presso la tesoreria statale sarà di circa 850 milioni di euro nel 2015, calcolati sulla base delle risorse detenute presso il sistema bancario nel periodo gennaio 2013 - giugno 2014 da parte delle Camere di Commercio e tenendo conto degli effetti della progressiva riduzione della misura dei diritti camerale a partire dal 2015.

Le somme versate costituiscono **risorse proprie delle Camere di Commercio** e per questo motivo ne è stato previsto il versamento su un conto fruttifero. Lo Stato dovrà corrispondere su di esse un interesse a un **tasso pari allo 0,25%**. L'onere per interessi, al netto della ritenuta fiscale del 26%, calcolato sulla giacenza media è pertanto stimabile in circa 1,6 mln. di euro annui.

### 10.4. L. N. 190/2014 - Fatture nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni - Dal 1° gennaio 2015 introdotto lo "split payment" - Manca il decreto attuativo

Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle *camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza*, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, **l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.**

E' questo il testo del nuovo **art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972**, aggiunto dall'art. 1, comma 629, lett. b), della L. n. 190/2014 (*Legge di stabilità 2015*).

**Soggetti interessati** allo *split payment* sono **tutti i fornitori della Pubblica Amministrazione** che dal **1° gennaio 2015**, pur avendo emesso regolare fattura con addebito di IVA, incasseranno solo l'imponibile; **sarà infatti la stessa pubblica amministrazione a versare l'IVA all'Erario invece che al fornitore.**

A favore dei fornitori interessati dalla disposizione in esame, per effetto delle modifiche apportate all'art. 30, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972, vi è la possibilità di richiedere il **rimborso del credito IVA**, all'atto della presentazione della dichiarazione ovvero trimestralmente.

Per gli enti pubblici cessionari o committenti che **omettono o ritardano** il versamento dell'IVA, è prevista l'applicabilità delle sanzioni di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 471/1997 e la riscossione delle somme dovute mediante l'atto di recupero di cui all'art. 1, comma 421, L. n. 311/2004.

Alcuni **fornitori vengono esentati** dall'applicazione dello *split payment*: si tratta dei fornitori che sulle proprie prestazioni sono **soggetti a ritenuta alla fonte**, come i professionisti, e dei fornitori che sulle proprie forniture applicano il *reverse charge*, come ad esempio le imprese di pulizia dal 1 gennaio 2015. L'operatività della norma è soggetta all'autorizzazione dell'Unione europea, tuttavia il Governo ne ha previsto l'applicazione dal 1 gennaio 2015. Se il parere Ue sarà negativo il Governo ha già annunciato che prenderà i soldi dall'aumento dell' accise su benzina e gasolio.

**Attenzione:** lo *split payment* si applicherà non solo alle fatture emesse dal 1° gennaio 2015 ma anche **alle operazioni per le quali l'imposta è "esigibile" dal 1° gennaio 2015**, cioè a tutte quelle fatture che al 31 dicembre risultano sospese.

Affinchè la norma possa essere completamente operativa bisognerà, tuttavia, attendere un successivo **provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze** che dovrà stabilire le modalità ed i termini di versamento del tributo.

## **11. Emanato il regolamento sul funzionamento della Banca dati nazionale unica della DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2015, il **D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193**, recante "*Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*".

Il presente regolamento:

- a) disciplina le **modalità di funzionamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia**, di cui al Libro II, Capo V del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del rilascio della documentazione antimafia;
- b) individua, inoltre le **modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni**, effettuate sulla predetta Banca dati, di consultazione e accesso da parte dei soggetti individuati, rispettivamente, dagli articoli 97, comma 1 (*Pubbliche Amministrazioni, enti, aziende e società controllate dallo Stato, Camere di commercio, ordini professionali, ANAC*), e 99, comma 1, lettere c) e d) (*Forze di polizia e dell'Amministrazione civile dell'interno; Direzione Nazionale Antimafia*), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;
- c) stabilisce, altresì, le **modalità di collegamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia con il Centro elaborazione dati** di cui all'articolo 8 della L. n. 121/1981, nonchè con altre banche dati detenute da soggetti pubblici contenenti dati necessari per il rilascio della documentazione antimafia.

Per un approfondimento e per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo – Codice delle leggi antimafia ....**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=428>

## **12. SICUREZZA NEGLI SPETTACOLI E NELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE - II Ministero del Lavoro emana le istruzioni operative di attuazione del D.I. 22 luglio 2014**

Con la **circolare n. 35 del 24 dicembre 2014**, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato le istruzioni operative tecnico-organizzative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di **spettacoli musicali, cinematografici, teatrali** e di **manifestazioni fieristiche**, alla luce del **Decreto Interministeriale 22 luglio 2014**, noto anche come "*Decreto Palchi*".

Per ciascuno di questi due settori, il Ministero individua e precisa il campo di applicazione del citato decreto mettendo in risalto gli specifici obblighi posti, in particolare, a carico del committente, proprietario/gestore del luogo, per quanto concerne:

- a) le misure di sicurezza da garantire in occasione degli eventi indicati (ad es. per l'allestimento di palchi, il montaggio delle pedane, dei tendaggi, delle opere temporanee (OT), il montaggio e smontaggio di travi, montaggio e smontaggio di impianti luci, audio, video, ecc.),
- b) la valutazione dell'idoneità delle imprese a cui sono affidati i lavori;
- c) la formazione specifica in materia di gestione degli impianti, situazioni di emergenza e di rischio per tutti i lavoratori coinvolti;
- d) la redazione dei piani della sicurezza (individuazione dei contenuti minimi).

Per scaricare il testo della circolare clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/Pages/20141224\\_circolare\\_n\\_35.aspx](http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/Pages/20141224_circolare_n_35.aspx)

### **13. D.LGS. N. 175/2014 - SEMPLIFICAZIONI FISCALI - Cancellazione delle società dal Registro delle imprese - Cambiano gli effetti dell'estinzione - Poca semplificazione e molte criticità**

Il **D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175**, recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, contiene, al **comma 4 dell'art. 28**, la seguente disposizione: *"Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese"*.

Il medesimo art. 28, al comma successivo, modifica l'art. 36 del D.P.R. 602/1973, riformando la **responsabilità dei liquidatori in ordine al mancato pagamento dei debiti tributari** sorti in relazione al periodo della liquidazione stessa e a quelli anteriori. Più precisamente, la novità sta nel fatto **che il liquidatore dovrà dimostrare**, al fine di non **risponderne in proprio, di aver soddisfatto tali crediti** anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Quando, la **disciplina finora vigente**, pur prevedendo anch'essa la responsabilità del liquidatore, non pone a suo carico tale **onere probatorio**, che **incombe sull'Amministrazione**.

Qualcuno ha avanzato **dubbi di costituzionalità** in considerazione del fatto che, nella L. n. 23/2014, non si rinviene una disposizione di delega ad intervenire in tal senso.

La nuova disposizione, non prevedendo specifici termini di decorrenza, seguirà la data di entrata in vigore del Decreto, che è quella del **13 dicembre 2014**.

L'Agenzia delle Entrate, con la **circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014**, fornisce i primi chiarimenti in ordine alle novità contenute nel D.Lgs. n. 175/2014, e, con riferimento alla citata disposizione, sostiene addirittura che *"Trattandosi di norma procedurale, si ritiene che la stessa trova applicazione anche per attività di controllo fiscale riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal Registro delle imprese o già cancellate dallo stesso Registro prima della data di entrata in vigore del decreto in commento"*.

A partire dalla riforma del diritto societario del 2004, l'art. 2495 C.C. prevede che una società, per il solo fatto della sua cancellazione, **è da considerarsi giuridicamente estinta e quindi inesistente**.

Su questa normativa vigente, la consolidata giurisprudenza della Cassazione ha precisato che **la cancellazione dal Registro delle imprese produce l'effetto costitutivo dell'estinzione immediata della società**, anche in presenza di debiti insoddisfatti, e di rapporti giuridici non definiti.

Il *"decreto semplificazioni"* sostiene, invece, che, ai soli fini fiscali, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 C.C. **non ha effetti immediati**, ma ha effetti **trascorsi cinque anni** dalla richiesta di cancellazione della società dal Registro delle imprese.

La disciplina dell'estinzione della società subisce, quindi, **due trattamenti differenziati** a seconda che si verta su **questioni civilistiche** ovvero soltanto su **questioni tributarie**.

*Ma ... un soggetto che giuridicamente è inesistente, può risultare esistente solo per il Fisco, e peraltro solo sul piano "passivo", mentre, ad esempio, non ha la possibilità di chiedere rimborsi?*

*Dove e come saranno svolte le eventuali attività accertatrici di sopravvivenza, gli accessi, le ispezioni, i controlli, le verifiche e quant'altro?*

La società, sotto il profilo civilistico, non c'è più e non ci sono più neppure i documenti e le scritture contabili. Il Codice civile, all'art. 2496 stabilisce che *"compiuta la liquidazione [...] i libri della società devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese"* e che *"chiunque può esaminarli, anticipando le spese"*.

*A chi dovrà rivolgere le proprie richieste l'Amministrazione finanziaria? Al liquidatore considerandolo ancora munito della rappresentanza della società, civilisticamente e giuridicamente inesistente?*

### **14. ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE EUROPEA - Dal 1° gennaio 2015 è cambiata la numerazione**

La Gazzetta ufficiale (GU) dell'Unione europea è la raccolta ufficiale della legislazione dell'UE (**serie L**) e degli altri documenti ufficiali delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'UE (**serie C e relativi supplementi**).

Dal **1° gennaio 2015** è cambiata la numerazione degli atti giuridici dell'Unione europea (UE). È stato definito un **nuovo metodo di attribuzione dei numeri ai documenti pubblicati nella serie L** (atti legislativi) della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GU).

Secondo questo nuovo metodo, che armonizza e semplifica le precedenti prassi divergenti, gli atti giuridici dell'UE riceveranno un **numero progressivo unico**. Sarà così più facile sia accedere alla legislazione dell'UE sia identificare gli atti giuridici sia richiamarli.

I documenti pubblicati nella serie L della G.U. dal 1° gennaio 2015 saranno numerati dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea nel seguente modo standardizzato: **(sigla) AAAA/N**. In dettaglio:

- la sigla **(UE)** (**PESC**), ecc. - è posta tra parentesi all'inizio del numero e continuerà a variare a seconda della lingua;

- **AAAA** - rappresenta l'anno di pubblicazione ed è sempre composto da quattro cifre;

- **N** - rappresenta il numero progressivo del documento per un dato anno, indipendentemente dalla sigla e dal tipo di documento, ed è formato dalle cifre necessarie.

Esempi:

Regolamento **(UE) 2015/1** del Parlamento europeo e del Consiglio...

Direttiva **(UE) 2015/2** del Parlamento europeo e del Consiglio...

Decisione **(UE) 2015/3** del Consiglio..., ecc.

Non cambiano la numerazione e i riferimenti dei documenti pubblicati prima del 1° gennaio 2015 o in una serie diversa dalla serie L della G.U..

L'unico elemento a essere modificato è il numero attribuito dall'Ufficio delle pubblicazioni, gli altri elementi del titolo restano invariati.

I numeri CELEX (identificatori univoci dei documenti utilizzati nella banca dati EUR-Lex) continuano a essere composti nello stesso modo, in base agli elementi del numero attribuito dall'Ufficio delle pubblicazioni.

Per scaricare il testo del comunicato ufficiale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://eur-lex.europa.eu/content/tools/elaw/OA0614022ITD.pdf>

Per accedere alla banca dati EUR-Lex clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it>

## **15. ANAC - Unificata la casella di posta elettronica per comunicare con l'Autorità**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, un avviso con il quale viene comunicato che **dal 1° gennaio 2015** la sola casella istituzionale di posta elettronica certificata (PEC) dell'Autorità è [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it), valida anche per le comunicazioni in materia di contratti pubblici e per quelle relative alle attività svolte dalla soppressa AVCP (*Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici*).

La casella protocollo@pec.avcp.it dal 31 dicembre 2014 non è più attiva.

Per comunicare con l'Autorità clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/MenuServizio/Contatti>

## **16. GOOGLE SPECIAL COLLECTS - Si alle riprese ma assoluto rispetto della privacy delle persone - Obbligo di segnalare la presenza di apparecchiature fotografiche**

Turisti, passanti, visitatori di musei e aree naturali dovranno essere informati che Google sta effettuando delle riprese sul posto per pubblicarle con il nuovo servizio "**Google Special Collects**".

Notizie dettagliate sull'attività dovranno essere preventivamente diffuse anche su Internet e presso i luoghi di interesse. Dovranno essere resi riconoscibili i "*trekker*" che trasportano le apparecchiature fotografiche sullo zaino.

Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali con il **provvedimento n. 555 del 4 dicembre 2014**, in seguito alla decisione della multinazionale di voler lanciare anche in Italia il servizio "*Google Special Collects*", che consentirà di registrare immagini a 360 gradi in ambienti non raggiungibili dalle tradizionali vetture di "*Google Street View*", come **siti archeologici, parchi nazionali, musei e spiagge**.

Le apparecchiature fotografiche saranno trasportate a piedi da operatori (*trekker*), o installate su mezzi alternativi, come imbarcazioni o treni.

Nella richiesta al Garante, Google ha affermato che nei musei e in altri luoghi ad accesso limitato, al fine di limitare eventuali riprese di visitatori, effettuerà le registrazioni negli orari di chiusura al pubblico. Nelle

altre aree, come spiagge e spazi aperti, saranno invece scelti orari in cui sia meno probabile incontrare passanti.

Google provvederà inoltre a oscurare i volti e altri particolari identificativi (ad esempio, le targhe dei veicoli), eventualmente memorizzati, prima di rendere disponibili le immagini sul servizio Google Maps.

L'Autorità, nell'ambito del bilanciamento di interessi e in base alla peculiarità del servizio rispetto alla versione standard di *Street View*, ha imposto alla società l'adozione di adeguate cautele a tutela degli interessati e di misure semplificate per informarli delle riprese in corso.

Per scaricare il testo del provvedimento clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3633473>

## RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

**1) Autorità Nazionale Anticorruzione – Determina, n. 3 del 9 dicembre 2014:** Linee guida per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali (Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2015).

Per scaricare il testo del decreto-legge clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29lbdq2>

**2) Decreto-Legge 5 gennaio 2015, n. 1:** Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2015).

Per scaricare il testo del decreto-legge clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29lbcq3>

**3) Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18 novembre 2014:** Termini e modalità di presentazione delle proposte progettuali per l'accesso alle agevolazioni per la realizzazione di progetti transazionali di sviluppo sperimentale e ricerca industriale nel settore delle biotecnologie, nell'ambito del Programma comunitario EUROTRANS-BIO (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2015).

Per scaricare il testo del decreto-legge clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29lbd5h>

**4) Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18 novembre 2014:** Attribuzione di risorse alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2015).

Per scaricare il testo del decreto-legge clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29lbdbj>

**5) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 Ottobre 2014, n. 193:** Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2015).

Per scaricare il testo del decreto-legge clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29ldsxn>